



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Ai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali

e p.c. Alla Direzione Generale IFTS

LORO SEDI

Oggetto: Esami di qualifica in esito ai percorsi di IeFP attivati presso gli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà. Anno scolastico e formativo 2013/14.

Come noto, con D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011, sono state adottate le Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quinquies* della legge n. 40/2007, previa Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010.

Successivamente, sono stati stipulati da parte di codesti Uffici appositi Accordi territoriali con i competenti Assessorati regionali che hanno consentito, tra l'altro, l'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) anche in regime di sussidiarietà presso gli Istituti Professionali di Stato, secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli contenuti nelle citate Linee Guida, a partire dall'a.s. 2011/12.

Ne consegue, pertanto, che al termine del corrente anno scolastico 2013/14 anche gli studenti iscritti alla terza classe dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, oltre a quelli iscritti presso le strutture formative accreditate, potranno essere ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento della qualifica professionale di IeFP, rilasciata dalle Regioni.

Al riguardo, pare opportuno richiamare dalle citate Linee guida quanto espressamente previsto:

- Capo II, punto 3: *“Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e B per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma professionale si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005”*
- Capo V, punto 4: *“Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni”.*

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a raccordarsi con i rispettivi Assessorati al fine di concordare le modalità di dettaglio in merito alle procedure di ammissione all'esame in parola. La Direzione generale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, d'intesa con questo Dipartimento, rimane a disposizione di codesti Uffici per eventuali necessità di chiarimenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta